



COMUNE DI SOLBIATE OLONA

Via Matteotti, 2 - 21058 Solbiate Olona (VA)

Telefono: 0331 649516 | Fax: 0331 641930

P. IVA: 00223640129

Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.solbiateolona.va.legalmail.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 Registro Deliberazioni del 07-11-2020

OGGETTO: TARI APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 APPROVAZIONE CATEGORIE E TARIFFE ANNO 2020 RIDUZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER EMERGENZA SANITARIA

L'anno duemilaventi addì sette del mese di novembre alle ore 09:30, In Videoconferenza, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Saporiti Roberto	Presente	Spagarino Donatella	Presente in videoconferenza
Franchetti Clara	Presente in videoconferenza	Monfrini Ottavio	Presente in videoconferenza
Bianchi Pamela	Presente in videoconferenza	Caprioli Samantha	Assente
Ghioldi Emanuele	Presente in videoconferenza	Luigi Melis	Presente

	a		
Mantegazza Renzo	Presente	La Cognata Rita	Presente
Mendicino Elena	Assente	Nardi Giuseppe	Presente
Piazza Rita	Presente in videconferenza		

Presenti...: 11

Assenti...: 2

Gli assessori esterni, non facente parte del Consiglio Comunale, risultano:

Leo Giuseppe	P
Catone Stefano	P
Gianfrancesco	
Cometti Fiorella	P
Panariello Annamaria	P

Partecipa il II Segretario Comunale Seminari Dott. Massimo.

Il Signor Saporiti Roberto, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: TARI APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 APPROVAZIONE CATEGORIE E TARIFFE ANNO 2020 RIDUZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER EMERGENZA SANITARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che, a seguito di numerose proroghe, il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020 ha previsto il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato da ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno chiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, la proroga anche per il 2020 della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «*nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «*per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*» e, quindi, anche nell'anno 2020;

CONSIDERATO che, a fronte della proroga di tali disposizioni, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che, a seguito dell'adozione di tali provvedimenti, la situazione di emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al

Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

CONSIDERATO che, a tal fine, il Governo nazionale ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27 (cd. «Decreto Cura-Italia»), il cui art. 107, comma 5 ha previsto che, in deroga ai termini di approvazione del bilancio, *«i Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»*;

CONSIDERATO che, pur a fronte di tali incertezze normative e applicative, l'Amministrazione e l'Ufficio Tributi hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze del Piano Economico Finanziario TARI prodotto dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni *standard*, così da poter provvedere alla preliminare approvazione del PEF per l'anno 2020, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare a titolo definitivo per l'anno 2020, nell'ambito di una manovra che appare peraltro complicata alla luce dell'intervento di ulteriori fattori che incidono sulle modalità di copertura dei costi del servizio di igiene urbana;

EVIDENZIATO in particolare che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2020, l'Amministrazione deve tener conto dell'accordo stragiudiziale sottoscritto nel 2019 tra il Comune e la Brigata di Supporto AL (HQ) NRDC-ITA in merito alle modalità applicative della TARI con riferimento alla Caserma *«Ugo Mara»*, in relazione alla quale l'Ente ha riconosciuto che le superfici tassabili della caserma devono essere inserite, a decorrere dall'anno 2019, non nella Cat. 25B, bensì nella più pertinente Cat. 9, sulla base delle superfici tassabili che sono state rilevate in contraddittorio con i rappresentanti della stessa Brigata di Supporto;

EVIDENZIATO, in tal senso, che la categoria 25B introdotta nel 2013 esclusivamente ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti alla Caserma *«Ugo Mara»* prevedeva l'utilizzo applicazione di una tariffa analoga a quella dei supermercati, che risultava sicuramente sproporzionata rispetto all'effettiva capacità produttiva di rifiuti di una caserma;

CONSIDERATO che l'accordo stragiudiziale sottoscritto tra il Comune e la Brigata di Supporto ha quindi permesso di ripristinare le corrette modalità applicative della TARI nei confronti della caserma, evitando l'instaurazione di un contenzioso che avrebbe potuto avere esito negativo per l'Ente, ma soprattutto ha permesso di stabilire che la nuova categoria tariffaria avrebbe avuto efficacia

soltanto dal 2019, con rinuncia da parte della Brigata di Supporto alla richiesta di rimborso della maggiore TARI versata negli anni 2014 e successivi;

EVIDENZIATO peraltro che l'accordo raggiunto con la Brigata di Supporto ha determinato una consistente riduzione della TARI versata per la caserma, che, nel 2019, il Comune ha coperto con fondi propri di bilancio per un importo pari a circa € 70.000,00, mentre dal 2020 appare necessario riportare in tariffa gli effetti della minore TARI dovuta dalla Brigata di Supporto;

EVIDENZIATO che, nel 2020, il minor gettito della TARI 2020 relativo alla caserma sarà pari, su base annua, ad € 146.421,00, che l'Amministrazione ritiene, nell'esercizio della sua discrezionalità nella determinazione della TARI, di dover ripartire tra le sole Utenze non domestiche, avendo ripristinato il corretto criterio di imputazione dei costi derivanti dal PEF, lasciando invece sostanzialmente invariato il carico imputabile alle Utenze Domestiche;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2020 appare necessario tenere conto anche della delibera approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, con cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche che sono state costrette a interrompere la loro attività durante il periodo di emergenza sanitaria, fissando il principio secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte variabile, in proporzione alla durata del periodo di chiusura derivante dai provvedimenti adottati dal Governo e, quindi, per le attività che hanno dovuto sospendere la loro attività per un periodo di tre mesi, in un importo pari al 25 per cento della quota variabile della tariffa;

RITENUTO che tale delibera n. 158/2020 di ARERA sia basata su presupposti che caratterizzano più la TARI corrispettiva che la TARI tributo applicata dal Comune di Solbiate Olona, ove si consideri che l'applicazione della TARI è legata non all'effettiva fruizione del servizio, bensì all'utilizzo di immobili o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti;

EVIDENZIATO che la deliberazione n. 158/2020 di ARERA risulta essere stata impugnata avanti al T.A.R. del Lazio, a seguito dell'iniziativa proposta da ANUTEL, a fronte delle problematiche generate dalla sua applicazione con riferimento alla TARI 2020;

CONSIDERATO che la situazione che si è venuta a creare a seguito dei molteplici provvedimenti adottati da parte del Governo per la gestione della situazione di emergenza sanitaria rende in ogni caso necessario un intervento da parte del Comune a tutela delle Utenze non domestiche la cui attività è stata condizionata dalla situazione di emergenza sanitaria, da effettuare in via principale proprio nell'ambito della TARI e che l'Amministrazione – tenendo conto degli aumenti tariffari determinati dalla modifica dei criteri tariffari determinati dalla soluzione della problematica relativa alla caserma – ritiene opportuno adottare sotto molteplici profili;

VISTO altresì, da ultimo, l'art. 58quinquies D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la categoria di riferimento TARI degli «*studi professionali*» dovrà essere individuata in quella prevista per le «*banche ed istituti di credito*» e non più per gli «*uffici e le agenzie*», che determinerà a sua volta una riduzione del gettito TARI di tali utenze, a fronte della quale il Comune dovrà effettuare, prima della scadenza del versamento del saldo della TARI 2020, un'attività di verifica delle tipologie di utenze coinvolte nella modifica normativa;

RILEVATO che i costi complessivi esposti nel Piano Economico Finanziario 2020, che avrebbe dovuto prevedere un costo complessivo del servizio pari ad € 750.503,00, ove comprensivo delle riduzioni della TARI da accordare alle Utenze non domestiche per l'avvio al riciclo dei rifiuti prodotti, sono di poco superiori a quelli relativi al PEF 2019, che aveva previsto un costo del servizio pari ad € 743.346,00, comprensivo delle riduzioni (pari ad € 25.000,00), normalmente finanziate in tariffa, che il Comune è tenuto ad accordare alle Utenze non domestiche che provvedano in proprio allo smaltimento dei rifiuti prodotti, mediante avvio al riciclo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 649, secondo capoverso L. 147/2013, in base al quale, nella determinazione della TARI, «*il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati*»;

CONSIDERATO peraltro che – a fronte del minor gettito TARI derivante dalla caserma, che determinerà un aumento delle tariffe delle Utenze non domestiche per l'anno 2020 – al fine di limitare l'incidenza di tale aumento, preso atto della proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, che non rende obbligatorio il rigido rispetto del D.P.R. 158/1999, anche sotto il profilo dell'obbligo di integrale copertura in tariffa dei costi del PEF, l'Amministrazione ritiene di porre a carico del bilancio comunale per l'anno 2020 le riduzioni tariffarie spettanti alle Utenze non domestiche, a fronte dell'autonomo smaltimento dei rifiuti prodotti e del loro avvio al riciclo, per un importo che viene individuato nel 2020 in circa € 40.000,00, in luogo di € 25.000,00 previsti nel PEF 2020, così da aumentare le riduzioni proporzionalmente all'aumento della tassazione;

EVIDENZIATO che, a fronte della decisione dell'Amministrazione di finanziare con fondi di bilancio le riduzioni della TARI da accordare alle Utenze non domestiche per l'avvio al riciclo dei rifiuti prodotti, l'importo del PEF 2020 da coprire in tariffa risulterà quindi pari a complessivi € 710.503,00 e sarà pertanto inferiore al costo complessivo del 2019;

DATO ATTO il PEF 2020 prevede una ripartizione in costi fissi pari al 43,5% (€ 309.148,45) ed in costi variabili pari al 56,5% (€ 401.354,55), che l'Amministrazione ritiene di dover mantenere per quanto riguarda la suddivisione

della quota fissa e della quota variabile delle tariffe, sia per le Utenze domestiche che per le Utenze non domestiche;

CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze del PEF 2020 come sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019 per le Utenze domestiche, determinando – a fronte della sostanziale parità di gettito derivante da tali utenze – un incremento della copertura dei costi del PEF imputabile alle Utenze domestiche, che salirà dal 32,73% del 2019 al 34,25% del 2020;

RILEVATO peraltro che l'Utenza domestica beneficerà nel 2020 di una leggera diminuzione, a fronte dell'aumento della relativa base imponibile, passata da 301.806 mq del 2019 ai 305.806 mq del 2020, e all'incremento del numero di utenze, passate da 2.300 e 2.327;

CONSIDERATO che, di conseguenza, la quota del PEF 2020 che dovrà essere coperta dalla TARI versata dalle Utenze non domestiche diminuirà al 65,75%, rispetto al 67,27% del 2019, sulla base del prospetto di seguito allegato per fare parte integrante e sostanziale della presente delibera, nel quale vengono riportate le nuove tariffe applicabili alle Utenze non domestiche per l'anno 2020;

DATO ATTO che, al fine di ristorare tali tipologie di utenze dagli effetti negativi legati all'aumento delle tariffe TARI 2020, nonché all'emergenza sanitaria susseguitasi al diffondersi del Coronavirus, il Comune di Solbiate Olona intende istituire ed erogare, per l'anno 2020, oltre al contributo compensativo pari al 25 per cento della quota variabile della tariffa prevista per le attività che hanno sospeso l'attività durante l'emergenza sanitaria per il periodo di tre mesi indicato da ARERA, un ulteriore contributo compensativo straordinario, pari al 10 per cento della quota variabile della tariffa, prevista per le attività che hanno sospeso l'attività durante l'emergenza sanitaria, che verrà nuovamente finanziato dall'Amministrazione con fondi di bilancio non inclusi nel PEF 2020;

DATO ATTO che l'erogazione del contributo compensativo, pari al 35 per cento della quota variabile, verrà disposta a saldo della TARI dovuta per l'anno 2020, mediante conguaglio operato nell'avviso di pagamento, che verrà inizialmente emesso con l'importo integrale della TARI dovuta, cui seguirà lo sgravio parziale da parte dell'Ufficio, a seguito del ricevimento della richiesta da parte delle Utenze non domestiche aventi diritto, che sarà applicato sulla seconda rata del 2020, in scadenza al 16 febbraio 2021;

PRECISATO che le attività di cui al precedente capoverso, al fine di ottenere l'erogazione del contributo, dovranno presentare istanza all'Ufficio Tributi del Comune entro il 31 dicembre 2020, avvalendosi della modulistica che verrà resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, nella quale dovranno attestare sotto la propria responsabilità l'effettiva chiusura/sospensione della propria attività determinata dall'emergenza epidemiologica, nonché la regolarità della propria posizione tributaria ai fini TARI nei confronti del Comune;

DATO ATTO che la riduzione TARI prevista a fronte dell'autonomo smaltimento dei rifiuti prodotti, mediante avvio al riciclo, verrà commisurata, in applicazione di quanto previsto dall'art. 27, comma 3 del vigente regolamento TARI approvato con Deliberazione di C.C. del 29 settembre 2020 n. 29, alla quantità di rifiuti avviati al riciclo rispetto al totale dei rifiuti prodotti, tenendo conto dell'incidenza del riciclo dei rifiuti effettuato dall'Utenza sul costo complessivo del servizio di igiene urbana, accordando una riduzione massima del 70% della quota variabile della TARI dovuta, in ogni caso nel limite della somma complessiva di € 40.000,00 resa disponibile da parte del Comune, in un importo che potrà formare oggetto di ripartizione percentuale sulla base dell'importo complessivo delle somme richieste dai contribuenti, nell'ipotesi in cui le domande presentate dovessero superare la disponibilità;

DATO ATTO che tale riduzione, ove risultante da analoghe istanze presentate negli anni pregressi, potrà essere accordata preventivamente sulla base dei dati storici rilevati da parte del Comune, fatto salvo che la sua applicabilità nel 2020 dovrà essere confermata a seguito della presentazione all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 31 marzo 2021, di specifica istanza, avvalendosi della modulistica che verrà resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, e potrà essere successivamente revocata dal Comune, con conguaglio nella TARI 2021, nel caso di mancata presentazione dell'istanza o della documentazione probatoria del diritto all'applicazione della riduzione, ovvero rideterminata, nel caso la documentazione prodotta dovesse attestare la spettanza di una riduzione di importo minore o maggiore rispetto a quella accordata sulla base dei dati storici in possesso del Comune;

DATO ATTO che, per le Utenze non domestiche che usufruiranno del contributo compensativo del 35% legato all'emergenza sanitaria, la riduzione TARI prevista a fronte dell'autonomo smaltimento dei rifiuti prodotti, mediante avvio al riciclo, verrà commisurata sulla residua parte variabile della tariffa effettivamente dovuta e versata, non sommando tra loro le due agevolazioni, bensì applicandole con metodo a cascata;

RITENUTO infine opportuno, tenuto conto della situazione generale determinatasi nel 2020 a fronte della situazione di emergenza sanitaria, anticipare l'applicazione del cd. *bonus sociale per i rifiuti* previsto dall'art. 57bis D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, prevedendo – in via straordinaria ed in attesa dell'approvazione della relativa disciplina applicativa da parte di ARERA – l'esenzione dalla TARI 2020 delle Utenze domestiche che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, a seguito di specifica istanza da presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 novembre 2020 e che dovrà essere confermata da specifica relazione resa dai Servizi Sociali;

DATO ATTO che le scadenze del pagamento della TARI per l'anno 2020, la cui determinazione, sulla base della normativa nazionale, rientra nella potestà

regolamentare attribuita al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 267/2000, devono intendersi fissate nel modo seguente:

- Prima rata: 16 dicembre 2020;
- Seconda rata: 16 febbraio 2021;

con possibilità di effettuare il pagamento a saldo entro la scadenza della prima rata, per chi non debba usufruire dell'erogazione di contributi da parte del Comune;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio tributi;

UDITA l'introduzione sul punto all'ordine del giorno svolta dal Sindaco Dott. Roberto Saporiti che cede successivamente la parola all' Ass. Fiorella Cometti che, a Sua volta, presenta il Dott. Fabrizio Villani e l'Avv. Fogagnolo che saranno chiamati a illustrare in dettaglio il contenuto della proposta di deliberazione;

UDITA la relazione svolta dal Dott. Fabrizio Villani, esperto tecnico della Ditta Softline, che illustra gli aspetti di carattere strettamente tecnico-contabile dell'operazione;

UDITA la relazione svolta dall'Avv. Maurizio Fogagnolo, Libero Professionista incaricato dell'approfondimento degli aspetti legali della deliberazione, che illustra in dettaglio questi ultimi;

UDITI successivamente gli interventi dei Signori:

Cons. Luigi Melis che si dichiara d'accordo con l'illustrazione della problematica svolta dall'Avv. Fogagnolo e che sottolinea come la deliberazione che si va ad approvare rappresenti il frutto di un accordo tra il Comune di Solbiate Olona e l'Amministrazione Militare proprio come accadde nel 2013 quando Egli stesso era Sindaco;

Cons. Pamela Bianchi e Sindaco Saporiti che ringraziano sentitamente il Dott. Villani e l'Avv. Fogagnolo per la preziosa consulenza prestata;

Avv. Fogagnolo che sottolinea come sia fortemente cambiato il quadro normativo dal 2013 a oggi;

Cons. Melis che, a Sua volta, rimarca come Lui e la Sua Amministrazione abbiano sempre ricercato la trattativa con controparte ai fini della soluzione della vicenda oggetto della deliberazione e come da questa derivi un aggravio a carico del Comune di circa 140.000 Euro;

Ass. Cometti che conclude il dibattito facendo un breve "excursus" sulle scadenze di pagamento del tributo fissate, ricorda, nel 16/12 prossimo e nel 16/02/2021 e che osserva non esservi stato alcun azzeramento delle utenze non domestiche;

UDITE infine

La dichiarazione di voto contrario profferita dal Cons. Melis, che viene allegata al presente verbale quale parte sostanziale e integrante di essa, motivata, afferma lo Stesso, dall'aumento del 10% del tributo che viene con il presente provvedimento introdotto;

La dichiarazione di voto favorevole profferita dal Cons. Clara Franchetti che viene allegata al presente verbale quale parte sostanziale e integrante di essa;

Con voti 8 (otto) favorevoli, 3 (tre) contrari (Luigi Salvatore Melis, Rita Maria Antonietta La Cognata e Giuseppe Nardi), nessuno astenuto espressi verbalmente a seguito di appello nominale dal Sindaco Roberto Saporiti;

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di approvare** il Piano Finanziario per l'anno 2020, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;
- **di dare atto** che, a fronte della decisione dell'Amministrazione di finanziare con fondi di bilancio le riduzioni della TARI da accordare alle Utenze non domestiche per l'avvio al riciclo dei rifiuti prodotti, l'importo del PEF 2020 da coprire in tariffa risulta pari a complessivi € 710.503,00, ripartiti in costi fissi pari al 43,5% (€ 309.148,45) ed in costi variabili pari al 56,5% (€ 401.354,55), che vengono mantenuti per quanto riguarda la ripartizione della quota fissa e della quota variabile delle tariffe, sia per le Utenze domestiche che per le Utenze non domestiche;
- **di dare atto** che, alla luce delle risultanze del PEF 2020 come sopra riepilogate, l'Amministrazione conferma per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019 per le Utenze domestiche, determinando – a fronte della sostanziale parità di gettito derivante da tali utenze – un incremento della copertura dei costi del PEF imputabile alle Utenze domestiche, che salirà dal 32,73% del 2019 al 34,25% del 2020;
- **di dare atto** che, di conseguenza, la quota del PEF 2020 che dovrà essere coperta dalla TARI versata dalle Utenze non domestiche diminuirà al 65,75%, rispetto al 67,27% del 2019, sulla base del prospetto delle tariffe di seguito allegato per fare parte integrante e sostanziale della presente delibera, che viene approvato in relazione all'anno 2020;
- **di dare atto** che, al fine di ristorare le Utenze non domestiche che abbiano subito gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Coronavirus, il Comune di Solbiate Olona erogherà, per l'anno 2020, i seguenti contributi compensativi della TARI:
 - contributo pari al 25 per cento della quota variabile TARI prevista per le attività che hanno sospeso l'attività durante l'emergenza sanitaria per il periodo di tre mesi;
 - ulteriore contributo compensativo straordinario, pari al 10 per cento della quota variabile della tariffa, prevista per le attività che hanno sospeso l'attività durante l'emergenza sanitaria, finanziato dall'Amministrazione con fondi di bilancio non inclusi nel PEF 2020;
- **di dare atto** che entrambi i contributi sopra individuati non saranno quindi riconosciuti a favore delle attività che non siano state costrette a sospendere la propria attività durante la fase di emergenza sanitaria;
- **di stabilire** che l'erogazione del contributo compensativo, pari al 35 per cento della quota variabile, verrà disposta a saldo della TARI dovuta per l'anno 2020, mediante conguaglio operato nell'avviso di pagamento, che verrà inizialmente

emesso con l'importo integrale della TARI dovuta, cui seguirà lo sgravio parziale da parte dell'Ufficio, a seguito del ricevimento della richiesta da parte delle Utenze non domestiche aventi diritto, che sarà applicato sull'ultima rata del 2020 o ripartita sulle rate successive, in caso di richiesta di rateizzazione ulteriore;

- **di stabilire** che le attività aventi diritto, al fine di ottenere l'erogazione del contributo, dovranno presentare istanza all'Ufficio Tributi del Comune entro il 31 dicembre 2020, avvalendosi della modulistica che verrà resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, nella quale dovranno attestare sotto la propria responsabilità l'effettiva chiusura/sospensione della propria attività determinata dall'emergenza epidemiologica, nonché la regolarità della propria posizione tributaria ai fini TARI nei confronti del Comune;

- **di stabilire** che la riduzione TARI prevista a fronte dell'autonomo smaltimento dei rifiuti prodotti, mediante avvio al riciclo, verrà commisurata, in applicazione di quanto previsto dall'art. 27, comma 3 del vigente regolamento TARI approvato con Deliberazione di C.C. del 29 settembre 2020 n. 29, alla quantità di rifiuti avviati al riciclo rispetto al totale dei rifiuti prodotti, tenendo conto dell'incidenza del riciclo dei rifiuti effettuato dall'Utenza sul costo complessivo del servizio di igiene urbana, accordando una riduzione massima del 70% della quota variabile della TARI dovuta, in ogni caso nel limite della somma complessiva di € 40.000,00 resa disponibile da parte del Comune, in un importo che potrà formare oggetto di ripartizione percentuale sulla base dell'importo complessivo delle somme richieste dai contribuenti, nell'ipotesi in cui le domande presentate dovessero superare la disponibilità;

- **di stabilire** che tale riduzione, ove risultante da analoghe istanze presentate negli anni pregressi, potrà essere accordata preventivamente sulla base dei dati storici rilevati da parte del Comune, fatto salvo che la sua applicabilità nel 2020 dovrà essere confermata a seguito della presentazione all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 31 marzo 2021, di specifica istanza, avvalendosi della modulistica che verrà resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, e potrà essere successivamente revocata dal Comune, con conguaglio nella TARI 2021, nel caso di mancata presentazione dell'istanza o della documentazione probatoria del diritto all'applicazione della riduzione, ovvero rideterminata, nel caso la documentazione prodotta dovesse attestare la spettanza di una riduzione di importo minore o maggiore rispetto a quella accordata sulla base dei dati storici in possesso del Comune;

- **di stabilire** che, per le Utenze non domestiche che usufruiranno del contributo compensativo del 35% legato all'emergenza sanitaria, la riduzione TARI prevista a fronte dell'autonomo smaltimento dei rifiuti prodotti, mediante avvio al riciclo, verrà commisurata sulla residua parte variabile della tariffa effettivamente dovuta e versata, non sommando tra loro le due agevolazioni, bensì applicandole con metodo a cascata;

- **di modificare** le categorie tariffarie relative alle utenze non domestiche presenti sul territorio comunale, come meglio specificate nel relativo allegato al

presente atto, al fine di ricondurre gli «*studi professionali*» all'interno della categoria tariffaria relativa a «*banche ed istituti di credito*», sulla base di un'attività di verifica di queste tipologie di utenze che il Comune provvederà ad effettuare prima della scadenza del versamento del saldo della TARI 2020;

- **di prevedere**, in considerazione della situazione generale di difficoltà economica determinatasi nel 2020 a fronte dell'emergenza sanitaria, l'anticipazione dell'applicazione del cd. *bonus sociale per i rifiuti*, accordando – in via straordinaria ed in attesa dell'approvazione della relativa disciplina applicativa da parte di ARERA – l'esenzione dalla TARI 2020 a favore delle Utenze domestiche che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, a seguito di specifica istanza che dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 novembre 2020 e che dovrà essere confermata da specifica relazione resa dai Servizi Sociali;

- **di stabilire** che le scadenze del pagamento della TARI per l'anno 2020 devono intendersi fissate nel modo seguente:

- Prima rata: 16 dicembre 2020;

- Seconda rata: 16 febbraio 2021;

con possibilità di effettuare il pagamento a saldo entro la scadenza della prima rata, per chi non debba usufruire dell'erogazione di contributi da parte del Comune;

- **di dare atto** che tali categorie e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai fini della riscossione della TARI 2020, in applicazione della disposizione dettata dall'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, data l'urgenza di procedere, con separata votazione riportante il medesimo esito di quella relativa al merito del provvedimento

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il seguente provvedimento a sensi dell'art. 134 4[^] comma D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267 T.U.EE.LL.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco

Saporiti Roberto

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Il Consigliere Anziano

Franchetti Clara

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Il Segretario Comunale

Seminari Dott. Massimo

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-11-2020

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 07-11-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Seminari Dott. Massimo

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI SOLBIATE OLONA

Via Matteotti, 2 - 21058 Solbiate Olona (VA)

Telefono: 0331 649516 | Fax: 0331 641930

P. IVA: 00223640129

Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.solbiateolona.va.legalmail.it

**OGGETTO: TARI APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
2020 APPROVAZIONE CATEGORIE E TARIFFE ANNO 2020
RIDUZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI
ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER
EMERGENZA SANITARIA**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere contabile**

Lì, 04-11-2020

Il Responsabile del Servizio

Seminari Dott. Massimo

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*
